

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile**

Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. OMISSIS R.G. , promossa da

FIDEIUSSORI

OPPONENTI

Contro

BANCA

OPPOSTO

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. il 9.3.2017, FIDEIUSSORI proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale n. OMISSIS, iscritto al n. OMISSIS , con cui era stato loro ingiunto il pagamento in solido, in favore di Banca in persona del rappresentante legale p.t. , della somma di € 178.126,34, oltre interessi dall'estinzione del rapporto sino al saldo e oltre spese del giudizio monitorio liquidate in € 2.541,50 di cui € 406,50 per spese vive più i.v.a. e c.p.a. come per legge, deducendo in sintesi: “-- Preliminarmente gli oppositori eccepiscono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2719 cod. civ., la non conformità degli allegati nn. 4, 5, 6 e 7 della produzione della BANCA rispetto agli originali; in particolar modo, le lettere di fideiussione a prima richiesta dell’OMISSIS e la nota di riconoscimento di debito che sin d’ora si disconoscono”; “-- Ancora preliminarmente si eccepisce la nullità del decreto ingiuntivo opposto perché emesso sulla base di documentazione priva dei requisiti richiesti dall’ordinamento”; “in primis, l’attestazione rilasciata dal Direttore Sostituto dell’Area Territoriale della Banca, difetta dei requisiti prescritti in merito dall’art. 50 T.U.B.”; “in via gradata, anche nell’astratta ipotesi in cui il citato documento di controparte fosse ritenuto conforme al modello delineato dall’art. 50 T.U.B., dovrebbe comunque ritenersi che l’estratto di saldaconto ha efficacia probatoria limitatamente nel procedimento per decreto ingiuntivo, risultando inidoneo a fornire la prova del credito intimato nel procedimento civile ordinario, scaturito a seguito di eventuale opposizione a decreto ingiuntivo”; “-- Si eccepisce, infine, l’intervenuta prescrizione del diritto di credito della BANCA sulle somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli oppositori a nulla rilevando il preteso riconoscimento di debito, effettuato dalla SOCIETÀ e non certamente dagli oppositori. In ogni caso si eccepisce quantomeno l’intervenuta prescrizione del diritto di credito per le somme pretese dalla BANCA dagli opposti a titolo di interessi e spese a nulla rilevando il preteso riconoscimento di debito”; “-- Si contesta infine, la quantificazione delle somme effettuata dalla BANCA poiché essa non tiene conto di tutte le somme versate dal debitore principale”.

Gli oppositori chiedevano, pertanto, a questo Tribunale: “Rejectis adversis ed in accoglimento della presente opposizione, previa dichiarazione di contumacia occorrendo, preliminarmente, previa revoca del decreto ingiuntivo n. OMISSIS d.i. e OMISSIS r.g., emesso il 23/1/2017 ad istanza della Banca, notificato agli oppositori in data 27/1/2017 e ciò per i motivi in premessa

Sentenza, Tribunale di Gela, Giudice Stefania Sgroi, n. 465 dell'11 ottobre 2019

narrati: 1. preliminarmente ordinare alla Banca la produzione in giudizio degli originali delle lettere di fideiussione a prima richiesta e del riconoscimento di debito del; 2. nel merito ritenere e dichiarare che gli opposenti nulla devono all'opposta per le causali siccome da esso esposte nel decreto ingiuntivo opposto. 3. In ogni caso ridurre le pretese avversarie e ricondurle a quanto effettivamente risulterà essere dovuto dall'opposta. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.

Si costituiva ritualmente in giudizio Banca in persona del rappresentante legale p.t. , chiedendo a questo Tribunale: “In via preliminare: -- Concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. ; -- Ritenere e dichiarare la inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità delle domande spiegate dai Signori FIDEIUSSORI, nella loro qualità di fideiussori “a prima richiesta” della Società; -- Ritenere e dichiarare la nullità e/o inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità dell'opposizione; Nel merito: --Rigettare con qualunque statuizione le domande, le eccezioni e richieste avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o prescritte e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto; -In subordine, emettere sentenza dichiarativa e/o costitutiva che accerti il credito vantato dalla Banca minore o maggiore rispetto a quello indicato nell'opposto decreto ingiuntivo; -- Ritenere e dichiarare, in ogni caso, la legittimità e correttezza dell'operato della Banca; -- A norma dell'art. 96 c.p.c., condannare l'opponente al risarcimento del danno in favore della Banca convenuta della somma di € 20.000,00 o a quella maggiore o minore che il Decidente riterrà congrua; Con vittoria di spese e compensi di causa”.

Con ordinanza del 2.1.2018 il Giudice istruttore rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c. e assegnava i termini per esperire, a pena di improcedibilità, la mediazione ex art. 5, d.lgs. n. 28/2010, di cui le parti successivamente producevano in atti il verbale negativo.

Con ordinanza del 24.7.2018, modificata all'udienza del 18.9.2018, si disponeva c.t.u. grafologica ai fini della verifica delle scritture private allegate ai nn. 4, 5, 6 e 7 del fascicolo monitorio, limitatamente al disconoscimento operato da un fideiussore, che tuttavia non si presentava per procedere al saggio grafico in data 9.11.2018 senza addurre alcun giustificato motivo sicchè, previa ordinanza del 13.11.2018, il Giudice istruttore le dichiarava legalmente riconosciute ex art. 219, co.2, c.p.c. , revocando per sopravvenuta superfluità la disposta c.t.u. grafologica; tuttavia, il c.t.u. grafologo procedeva ugualmente al deposito della relazione peritale in data 16.11.2018.

All'udienza del 22.5.2019, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e il nuovo Giudice istruttore poneva la causa in decisione con i chiesti termini ex art. 190, co.1, c.p.c.

L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.

In sede monitoria, Banca ha azionato il credito di € 178.126,34 oltre interessi moratori e spese processuali, nei confronti di FIDEIUSSORI, in qualità di fideiussori “a prima richiesta” di SOCIETÀ, quale saldo negativo alla data del 28.2.2005 del conto corrente n. OMISSIS intestato a tale società, ottenendo il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione.

Il credito risulta provato dall'opposto secondo i canoni probatori propri di un giudizio ordinario di cognizione, qual è quello che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. ex multis, Cass. civ. , sez. III, n. 5071/2009, massima: “*il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura - come noto - quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa*”) e, dunque, in base alle regole generali sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte

Sentenza, Tribunale di Gela, Giudice Stefania Sgroi, n. 465 dell'11 ottobre 2019

contrattuale, come precisate dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: *“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”*).

In particolare, l'opposto ha provato il diritto di credito conformemente a tali coordinate ermeneutiche, producendo:

-- il contratto di conto corrente n. OMISSIS presso Banca, intestato a SOCIETÀ, con i relativi estratti conto (v. all. 3, fasc.monitorio)
-- la fideiussione cd. *omnibus* (v. clausola 4, 2° periodo) e “a prima richiesta” (v. clausola 7) in favore del debitore SOCIETÀ e del creditore Banca, prestata da FIDEIUSSORI fino all'importo di € 60.000,00 in data 14.6.2005 (all. 5, fasc.monitorio), elevata fino all'importo di € 150.000,00 in data 9.11.2007 (all. 6, fasc.monitorio) e ancora elevata fino all'importo di € 210.000,00 in data 15.10.2008 (all. 7, fasc.monitorio);
-- la lettera del 6.6.2010 indirizzata alla filiale della Banca e sottoscritta in qualità di “fideiussori” da FIDEIUSSORI, qualificabile come ricognizione di debito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1988 c.c., con cui costoro, dopo avere *“premessato che siete nostri creditori dell'importo di € 155.350,37 quale saldo debitore per capitale, interessi calcolati al tasso del 7,65% ed accessori al 08/06/2010, dell'anticipo fatture presso di Voi intestato a SOCIETÀ, a garanzia del quale Vi hanno rilasciato fideiussione i sig.ri FIDEIUSSORI”* e dopo aver chiesto di *“consentirci di provvedere al rimborso graduale di quanto sopra dovutovi, oltre interessi a scalare”* con *“versamento mensile su conto corrente n. OMISSIS per un importo mensile non inferiore a € 3.000,00 ed entro 52 mesi”*, dichiarano *“confermiamo i nostri impegni fideiussori assunti in data 15.10.2008 nell'interesse di SOCIETÀ a vostro favore, impegni che devono considerarsi qui per integralmente ripetuti e trascritti”* (v. all. 4, fasc.monitorio).

A fronte della prova del credito opposto così fornita dal creditore opposto, le eccezioni sopra riportate, formulate nell'atto di citazione dai fideiussori odierni opposenti, risultano infondate per le ragioni che seguono.

In primo luogo, il disconoscimento delle citate scritture private, ossia le fideiussioni cd. *omnibus* e “a prima richiesta” del 14/6/2005 (all. 5, fasc.monitorio), del 9/11/2007 (all. 6, fasc.monitorio) e del 15/10/2008 (all. 7, fasc.monitorio), nonché il riconoscimento di debito del 6/6/2010 (all. 4, fasc.monitorio), operato nell'atto di citazione da tutti e tre gli opposenti, nel corso del giudizio è venuto meno in quanto all'udienza del 18.9.2018 parte opponente ha espressamente limitato tale disconoscimento alla sola sottoscrizione di un fideiussore (v. verbale di udienza del 18.9.2018), la quale senza addurre alcun giustificato motivo non si è poi presentata alle operazioni peritali del 9.11.2018 per procedere al saggio grafico disposto con l'ordinanza del 24.7.2018 come modificata all'udienza del 18.9.2018, sicché tali scritture private sono state dichiarate legalmente riconosciute ex art. 219, co.2, c.p.c. previa ordinanza del 13.11.2018.

Pertanto, tali scritture private sono pienamente vincolanti nei confronti dei sottoscrittori FIDEIUSSORE. In particolare, costoro risultano fideiussori *omnibus* (v. clausola 4, 2° periodo) e “a prima richiesta” (v. clausola 7) del debitore SOCIETÀ nei confronti del creditore Banca fino all'importo di € 60.000,00 in data 14.6.2005 (all. 5, fasc.monitorio), elevato fino all'importo di € 150.000,00 in data 9.11.2007 (all. 6, fasc.monitorio) e ancora elevato fino all'importo di € 210.000,00 in data 15.10.2008 (all. 7, fasc.monitorio), e in base alla scrittura privata del 6.6.2010 costoro hanno espressamente riconosciuto di essere fideiussori del debito di € 155.350,37 quale saldo debitore per capitale, interessi calcolati al tasso del 7,65% ed accessori alla data dell'8.6.2010 dell'anticipo fatture intestato alla

Sentenza, Tribunale di Gela, Giudice Stefania Sgroi, n. 465 dell'11 ottobre 2019

suddetta società presso la suddetta banca (all. 4, fasc.monitorio), con conseguente presunzione legale relativa della sussistenza del “rapporto fondamentale” ex art. 1988 c.c. , rispetto alla quale costoro non hanno fornito prova contraria e che risulta anzi provato dal creditore opposto mediante la citata produzione documentale per il maggiore importo di € 178.126,34 alla data del 28.2.2005 oltre interessi moratori e spese processuali, azionato in sede monitoria.

In secondo luogo, con riguardo all’eccezione di mancata prova del credito opposto in quanto risultante dalla certificazione ex art. 50 T.U.B. , va osservato quanto segue.

Vero è che, come deduce parte opponente, la certificazione ex art. 50 T.U.B. del saldo del conto corrente n. OMISSIS intestato alla società garantita dagli odierni opposenti, prodotta dal creditore (v. all. 2, fasc.monitorio), ha efficacia probatoria limitatamente al rito monitorio, come desumibile dalla rubrica e dalla chiaro tenore letterale di tale disposizione; tuttavia, tale prova è stata integrata dal creditore assolvendo l’onere probatorio su di lui gravante nella veste sostanziale di attore nel giudizio ordinario di cognizione instauratosi con l’opposizione, mediante produzione del contratto di conto corrente (v. all. 1, fasc.monitorio) per il quale opera l’azionata fideiussione, con i relativi estratti conto documentanti l’andamento del rapporto (v. all. 3, fasc.monitorio), in linea con i principi statuiti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo, Cass. civ. , sez. I, 06/06/2018, n. 14640, testualmente: “L’art. 50 del TULB prevede: “1. La Banca d’Italia e le banche possono chiedere il decreto d’ingiunzione previsto dall’art. 633 c.p.c., anche in base all’estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”. Va però ricordato che la norma predetta, come reso evidente dalla sua stessa rubrica (Decreto ingiuntivo) ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento speciale monitorio. L’onere probatorio documentale assolto ex art. 633 c.p.c., comma 1, n. 1, attraverso la produzione dell’estratto conto certificato non è invece esaustivo nel caso in cui il decreto ingiuntivo venga opposto. È noto infatti che l’emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell’ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell’onere della prova, con la conseguenza che l’opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (Cass. n. 5754 del 10 marzo 2009; Cass. n. 15339 del 1 dicembre 2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. tra molte, Cass. n. 5915 dell’11 marzo 2011, Cass. n. 5071 del 3 marzo 2009, Cass. n. 17371 del 17 novembre 2003, Cass. 19 settembre 2013, n. 21466). Ne consegue che nel caso in cui l’opposizione all’ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali (non utilizzabilità dell’estratto conto certificato) ma sostanziali (contestazione dell’estratto conto e dell’importo a debito), nel giudizio a cognizione piena, successivo all’opposizione, spetta alla banca opposta (od alla cessionaria che sia subentrata nella sua posizione) produrre il contratto stipulato, documentare l’andamento del rapporto e fornire così la piena prova della propria pretesa”).

In terzo luogo, è infondata l’eccezione di intervenuta prescrizione del credito sollevata in citazione dagli opposenti in quanto, contrariamente a quanto da loro dedotto, il riconoscimento di debito del 6.6.2010 (v. all. 4, fasc.monitorio), operante ex art. 2944 c.c. come atto interruttivo della prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. in materia di responsabilità contrattuale, è stato effettuato dagli stessi opposenti in qualità di fideiussori, come risulta chiaramente dal tenore della dichiarazione (“confermiamo i nostri impegni fideiussori assunti in data 15.10.2008 nell’interesse di SOCIETÀ a vostro favore, impegni che devono considerarsi qui per integralmente ripetuti e trascritti”) e dalle loro sottoscrizioni, e ricomprende oltre alla somma dovuta per sorte capitale anche gli interessi e le spese, come risulta espressamente da quanto dichiarato in premessa (v. all. 4, cit. : “premesse che siete

Sentenza, Tribunale di Gela, Giudice Stefania Sgroi, n. 465 dell'11 ottobre 2019

nostri creditori dell'importo di € 155.350,37 quale saldo debitore per capitale, interessi calcolati al tasso del 7,65% ed accessori al 08/06/2010") e dalle clausole della prestata fideiussione (v. clausola 1) che "devono considerarsi qui per integralmente ripetuti e trascritti".

In quarto luogo, non è opponibile al creditore l'eccezione sollevata dagli opposenti di errata quantificazione del credito opposto, per asserita mancata detrazione delle somme versate dal debitore principale, in quanto la garanzia azionata è una fideiussione "a prima richiesta", ossia rectius un contratto autonomo di garanzia in cui cioè, a differenza della fideiussione codicistica (artt. 1936 ss. c.c.), il garante è tenuto ad adempiere su semplice richiesta del creditore, senza poter opporre preventivamente le eccezioni afferenti al rapporto principale garantito (cfr. SS.UU. civ. n. 3947/2010), come si desume dalle clausole negoziali e in particolare dalle deroghe rispetto alla disciplina codicistica della fideiussione, di cui ai punti 6), 7), 8), 9), 10) (v. all. 5, fasc.monitorio).

Peraltro, fermo restando tale assorbente rilievo, il saldo negativo di € 119.577,30 alla data del 31.12.2012, richiamato a sostegno dell'eccezione dagli opposenti, è comunque un mero saldo intermedio del rapporto di conto corrente per cui è causa, successivo al saldo negativo di € 178.126,34 alla data del 28.2.2005 azionato in sede monitoria, ma anteriore al saldo negativo finale di € 193.754,36 alla data del 19.9.2016 risultante dagli estratti conto in atti, da cui si evince anzi una passività superiore rispetto a quella azionata in sede monitoria.

Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo opposto.

Le spese seguono la soccombenza (art. 91, co.1, c.p.c.) e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri tabellari medi di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, tenendo conto della natura della causa (giudizio ordinario di cognizione dinanzi al Tribunale), del valore della causa come da domanda (€ 178.126,34) e della attività difensiva in concreto svolta (4 fasi di media difficoltà).

Le spese della c.t.u. grafologica -- nella misura liquidata con separato decreto, tenuto conto dello svolgimento delle operazioni peritali, prima della disposta revoca previa ordinanza del 13.11.2018 per sopravvenuta superfluità della c.t.u. ex art. 219, co.2, c.p.c. -- sono poste a carico dell'opponente fideiussore, tenuto conto sia della sua soccombenza, sia del fatto che ha dato causa alle operazioni peritali operando il disconoscimento e non presentandosi senza alcun giustificato motivo per procedere al saggio grafico in data 9.11.2018, ad operazioni peritali ormai in corso.

Inoltre, sussistono i presupposti per la condanna in solido degli opposenti a titolo di responsabilità per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. -- non richiedente, a differenza degli ulteriori commi, né la domanda di controparte (comunque formulata nel caso di specie), né la prova del danno da essa subito -- per "mala fede" nell'aver proposto opposizione al decreto ingiuntivo a fini meramente dilatori, incorrendo così in abuso del processo in violazione dei principi costituzionali del giusto processo (art. 111 Cost.) e di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), come desumibile dal comportamento processuale tenuto in ordine al disconoscimento delle scritture private fondanti il credito (all. n. 4, 5, 6 e 7 del fascicolo monitorio), dapprima operato da tutti e tre gli opposenti nell'atto di citazione, così da precludere la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. (v. ordinanza del 2.1.2018), poi nel corso del giudizio circoscritto alla sola sottoscrizione di fideiussore (v. verbale della udienza del 18.9.2018), la quale a sua volta ha dapprima chiesto un rinvio giustificato delle operazioni peritali, per poi non presentarsi senza addurre alcuna giustificazione alla nuova data concordata del 9.11.2018 per l'esecuzione del saggio grafico (v. verbali delle operazioni peritali, istanza del c.t.u. del 12.11.2018 e ordinanza del

Sentenza, Tribunale di Gela, Giudice Stefania Sgroi, n. 465 dell'11 ottobre 2019

13.11.2018), con il duplice intento, palesemente contrario ai citati principi costituzionali, di protrarre i tempi processuali, procrastinando il soddisfacimento delle ragioni del creditore opposto, e nel contempo di sottrarsi all'ulteriore condanna alle spese della c.t.u. grafologica, confidando nella sua revoca per sopravvenuta superfluità ex art. 219, co.2, c.p.c. (cfr. SS.UU. civ. 13/09/2018, n. 22405, testualmente: "Come già rilevato da questa Corte, per l'applicazione di tale norma [l'art. 96 c.p.c., comma 3, c.p.c.] non si richiede - differentemente dalle previsioni contenute nei commi precedenti - nè la domanda di parte (nella specie, per altro, ritualmente proposta), nè la prova del danno, essendo comunque necessario l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente (Cass., 11 febbraio 2014, n. 3003). Militano in tal senso tanto l'inserimento della relativa previsione nella disciplina della responsabilità aggravata, quanto il rilievo che non può considerarsi censurabile la mera azione in giudizio per far valere una pretesa che si riveli poi infondata (Cass., 30 novembre 2012, n. 21570), essendo necessario verificare, alla stregua i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di sussistenza ed apprezzamento della colpa grave della parte soccombente per la configurabilità della lite temeraria (Cass., 18 novembre 2014, n. 24564), la ricorrenza dei requisiti della mala fede (da ravvisarsi nei casi in cui emerga la consapevolezza dell'infondatezza della domanda, ovvero della colpa grave, da individuarsi nelle ipotesi in cui risulti la carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza. Vengono in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata (Cass., 22 febbraio 2016, n. 3376); la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame (Cass., 18 novembre 2014, n. 24546), ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass., 26 marzo 2013, n. 7620)").

Sul piano della quantificazione della somma dovuta ex art. 96, comma 3, c.p.c. , conformemente alla giurisprudenza di legittimità, si ritiene di adottare come parametro la liquidazione delle spese di lite operata in sentenza, commisurandola in via equitativa ad un quinto di esse, con conseguente condanna in solido degli oppositori in favore della controparte al pagamento della somma equitativamente determinata di € 2.686,00 (ossia 1/5 di € 13.430,00) (cfr. da ultimo, Cass. civ. , sez. III, 04/07/2019, n. 17902, testualmente: "La prassi si è assestata sull'individuazione, come criterio di riferimento, delle tariffe forensi. Conseguentemente la condanna è costituita da una frazione o un multiplo delle spese di lite, così riprendendo l'abrogato testo dell'art. 385 c.p.c., comma 4, che stabiliva, come limite massimo, quello del doppio dei massimi tariffari; tale criterio è quello applicato in concreto anche dalla giurisprudenza di legittimità purchè lo stesso appaia ragionevole. Pertanto, sia nella determinazione della somma conseguente alla condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., disposta dalla Corte di legittimità, sia nell'ipotesi di valutazione della congruità della decisione di merito, che abbia adottato anche siffatto criterio, questa Corte ha reiteratamente ritenuto ragionevole tale parametro, rilevando che la norma vigente non fissa alcun limite quantitativo, nè massimo, nè minimo, al contrario dell'art. 385 c.p.c., comma 4, che, prima dell'abrogazione ad opera della legge del 2009, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza").

P.Q.M.

Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. OMISSIS R.G. ,

rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale n. OMISSIS, iscritto al n. OMISSIS R.G. ;

Sentenza, Tribunale di Gela, Giudice Stefania Sgroi, n. 465 dell'11 ottobre 2019

condanna in solido FIDEIUSSORI al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di BANCA in persona del rappresentante legale p.t. , liquidandole in € 13.430,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

condanna FIDEIUSSORE al pagamento delle spese della c.t.u. grafologica, nella misura liquidata con separato decreto;

condanna in solido FIDEIUSSORI al pagamento, in favore di BANCA in persona del rappresentante legale p.t. , della somma equitativamente determinata di € 2.686,00 per lite temeraria.

Gela, 8.10.2019

IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Sgroi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS